



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 11/06/2021

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA PINETE 2021

IL SINDACO

PREMESSO che in agro di questo Comune, soprattutto lungo la fascia costiera, esistono molti tratti di zone pinetate, che si estendono, a Nord, da Sant'Andrea sino al villaggio "Cale D'Otranto", a Sud, dalla masseria denominata "Monaci" sino a Porto Badisco, ivi compresa la Baia dell'Orte;

CONSIDERATO che nelle zone boschive, comprese nel tratto tra le località Sant'Andrea e Santo Stefano, sono concentrati numerosi stabilimenti balneari, strutture di ristorazione, nonché villaggi turistici e un grosso campeggio, che determinano nella stagione estiva, un notevole afflusso di automezzi;

RILEVATO che tali automezzi, transitando e sostando nelle zone pinetate, determinano grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la salvaguardia delle stesse pinete;

CONSIDERATO, inoltre, che, a causa delle esiguità degli spazi di accesso e di manovra alle predette aree pinetate, è preclusa ogni possibilità di tempestivo intervento ai mezzi di soccorso in caso di incendi, il cui rischio è rafforzato dall'elevato numero di automezzi in sosta;

RITENUTO, inoltre, garantire la tutela ambientale dei luoghi in questione, vista la presenza di habitat naturalistici di elevato pregio, e considerato che molte di tali pinete sono incluse in aree SIC;

RILEVATO altresì che, per ovviare ai suddetti pericoli e pregiudizi, con Deliberazione della G.C. n. 137 del 26.05.2021 l'amministrazione ha individuato idonei parcheggi in aree esterne alle pinete e ad esse adiacenti;

CONSIDERATO, inoltre, che in agro di Otranto, lungo la fascia costiera che si sviluppa a sud del centro urbano, in particolare in località Orte, esiste un contesto ambientale di particolare pregio, inserito per le sue valenze sia nel SIC che nell'Area Naturale Protetta Costa Otranto Santa - Maria di Leuca", e che, in tale contesto, si rinvencono oltre a paesaggi di particolare valenza (Cala dell'Orte, lago di bauxite) anche particolarissime specie di fauna e flora e habitat tutelati. Pertanto, la presenza di un traffico veicolare può generare danni rilevanti all'ecosistema quale generatore di incendi di appezzamenti di macchia mediterranea e pinete ivi presenti e per i rumori e scarichi di gas che generano disturbo alla fauna.

RILEVATO che, sulla strada interpodereale Pagliaruli, in cui, in virtù della deliberazione con la quale sono stati attivati i parcheggi estivi sussistono ingressi ed uscite dai parcheggi medesimi, la

presenza di auto in sosta sui lati della strada crea notevole intralcio e possibili pericoli alla circolazione veicolare;

VISTE le ordinanze in materia n. 617/08, e successive di identico oggetto e contenuto, del Tar Puglia, Sezione di Lecce, con le quali è stata sospesa l'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 88 del 28.06.2008 di inibizione all'accesso ed alla sosta in pineta nella scorsa stagione, nonché l'ordinanza n. 4793/08 del Consiglio di Stato, Sezione V[^], confermativa dei provvedimenti cautelari del Tar;

RIBADITO, in ogni caso, che tali aree interne alle pinete non sono mai stati autorizzate, quali strutture parcheggio né sono autorizzabili, in quanto urbanisticamente incompatibili con le destinazioni di PRG, e segnatamente con l'art. 19, in quanto l'area ricade in zona tipizzata dal vigente PRG come "di interesse paesistico ambientale - zona boschiva", nel cui ambito lo strumento urbanistico generale, ed in particolare l'art. 19 delle NTA, non consente alcun uso o destinazione diversi dalla conservazione e rigenerazione del patrimonio boschivo;

RITENUTO nondimeno doveroso e necessario dare esecuzioni alle ordinanze del Tar e del Consiglio di Stato surrichiamate, salvi gli eventuali diversi esiti del giudizio di merito;

SENTITI, a tale fine, il Comandante Prov.le VV.FF. e il Comandante Corpo Forestale dello Stato di Lecce in merito alle misure di cautela da adottare per dare esecuzione ai predetti provvedimenti giurisdizionali riducendo al minimo il rischio di incendi;

VISTE le indicazioni e prescrizioni suggerite dai rispettivi Comandi Provinciali nei sopralluoghi del 19.03.2009 e del 16.06.2009 nell'ambito dei quali sono state individuate le aree su cui poter consentire la sosta ed è stato, conseguentemente, circoscritto il numero massimo delle vetture ammesse per ciascuna area di pertinenza delle strutture interessate.

RITENUTO necessario che nell'ambito delle suddette aree, in cui può essere autorizzata la sosta, vengano individuati gli stalli mediante apposita delimitazione sul terreno, da effettuarsi da parte dei concessionari e/o affittuari delle aree, in base alle indicazioni riportate nelle planimetrie conservate in atti.

RITENUTO che, per le altre strutture non coinvolte in procedimenti giurisdizionali, debba essere comunque garantito l'ingresso e la sosta ad un numero di auto di servizio, comunque non superiore a n. 15, che potranno essere parcheggiate esclusivamente lontano dalla vegetazione.

VISTA la legge del 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30.11.2000;

VISTA la legge regionale n. 38 del 12.12.2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia", con la quale sono state individuate le norme generali di comportamento e di vigilanza finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 2021, n. 388 riguardante "Legge n° 353/2000 - L.R. n° 18/2000 – L.R. n.° 53/2019: "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020 – estensione della validità per l'anno 2021."

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 21 aprile 2021 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi nell’anno 2021, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”;

VISTA la nota del Presidente Del Consiglio Dei Ministri, pubblicata in G.U. in data 28.05.2021 al n. 126 riguardate “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti;

VISTA la nota a firma del Comandante del Distaccamento Aeronautico, Ten Col. CCrs Francesco Ferente, con la quale veniva manifestata l’intenzione di fornire un contributo per salvaguardia del patrimonio boschivo, soprattutto in riferimento alla prevenzione degli incendi, attraverso l’adozione di alcune misure quali la predisposizione di presidi antincendio, la delimitazione dell’accesso all’area retrostante il distaccamento straordinario e la sorveglianza della zona stessa.

VISTA la determinazione regionale n. 663 del 06/05/2021 avente come oggetto “approvazione ordinanza balneare anno 2021”.

VISTA la Deliberazione della n. 137 del 26.05.2021 con la quale sono state autorizzate, per la stagione estiva 2021, le aree da destinare a parcheggi esterni alle pinete;

VISTA la nota prot. n. 77333 del 26.05.2021 con la quale la Prefettura di Lecce ha trasmesso le raccomandazioni operative per le attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 33 del 24.04.2008 con la quale è stato approvato il piano comunale di protezione civile;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;

ORDINA

- 1) a decorrere dal 12 giugno 2021 e sino al 15 settembre 2021, è vietato il transito e la sosta nelle zone pinetate, boschive e a macchia di cui in narrativa, a tutti i veicoli, con esclusione di quelli ammessi alla sosta nei parcheggi pubblici e nelle aree autorizzate interne alle pinete.
- 2) E’ vietato, altresì, il libero campeggio e l’accensione di fuochi all’interno delle zone boschive, nonché l’abbandono di ogni specie di rifiuto.
- 3) Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. I responsabili, ai sensi dell’art. 16, L.n. 24.11.1981, n. 689 possono effettuare il pagamento in misura ridotta della somma pari ad € 50,00.
- 4) In deroga a quanto previsto sub 1) della presente ordinanza il transito e la sosta sono consentiti:

- a. ai velocipedi ed ai ciclomotori e motocicli purché parchati in aree sterrate;
- b. a n. 1 automezzo a disposizione dei proprietari di zone pinetate;
- c. a n. 2 automezzi a disposizione dei Carabinieri della Stazione di Otranto, della Compagnia Carabinieri di Maglie, del Commissariato di Polizia, della Polizia Stradale di Maglie, dei VV.FF. di Lecce, dell'Ufficio Circondariale Marittimo, della Marina Militare, del Corpo Forestale dello Stato, del Distaccamento Aeronautico, del 136° S.R.R., della Compagnia Guardia di Finanza, delle Poste Italiane, dell'Università del Salento; dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia delle Entrate;
- d. ai titolari di contrassegno per persone invalide di cui all'art. 188 del C.d.S. e dell'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- e. a n. 15 automezzi a disposizione di ciascuno degli esercizi pubblici o degli stabilimenti balneari siti nelle predette zone pinetate, boschive e a macchia di cui in narrativa; alle suddette strutture, che hanno presentato planimetrie indicanti l'esistenza di aree a parcheggio di pertinenza, saranno rilasciati ulteriori permessi in numero uguale ai posteggi indicati nelle planimetrie stesse, agli atti dell'Ente;
- f. a n. 15 automezzi a disposizione del campeggio "Frassanito" e ai veicoli in ingresso al campeggio medesimo per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli.
- g. agli autobus, che saranno autorizzati dal Comando di Polizia Locale, per il solo transito ed esclusivamente per le operazioni limitate alla discesa e salita degli utenti. Detti Autobus potranno accedere dal varco situato al Km. 27+085 della SP 366 e dovranno uscire dai parcheggi esterni autorizzati, così come verrà indicato in fase di rilascio del permesso dal Comando della Polizia Locale. L'eventuale sosta potrà avvenire nei pressi dei parcheggi autorizzati, adiacenti alla pineta, nelle apposite aree individuate nell'incontro, in loco, avvenuto nel mese di maggio 2016;
- h. ai veicoli espressamente autorizzati dall'amministrazione comunale, nella persona del Sindaco pro-tempore, previa richiesta dell'interessato e per comprovati motivi da esplicitare all'interno dell'istanza.

Alle categorie di cui alle lettere b), c), e), f), g) e h) saranno rilasciati appositi contrassegni;

- 5) l'istituzione del divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli autorizzati, dei disabili e dei veicoli di servizio (Forze di Polizia, Polizia Locale, emergenza, Asl ecc...):
 - a. su via vicinale Cannime, subito dopo l'ingresso del parcheggio ivi presente;
 - b. su via Orte, tratto compreso tra via M. Schito e la Masseria Orte;
- 6) l'istituzione del divieto di fermata, su ambo i lati delle suddette strade, con apposizione della relativa segnaletica;
- 7) l'apposizione della segnaletica di "preavviso di divieto di transito a mt. 80 e parcheggio" su via vicinale Cannime, subito dopo l'intersezione con via M. Schito, e a 400 mt. su via vicinale Orte, subito dopo l'intersezione con via M. Schito;
- 8) sulla via Orte, tratto compreso tra via M. Schito e la masseria Orte, l'apposizione del segnale di strada chiusa e l'istituzione del senso unico alternato con precedenza per chi procede verso la masseria;
- 9) l'apposizione di una sbarra su via S. Stefano nei pressi dell'ingresso del villaggio turistico "Le Cale d'Otranto", ove, ai sensi della presente ordinanza, vige il divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli di residenti, domiciliati, operatori, frontisti, strutture ricettive e destinati ai parcheggi autorizzati; tale sbarra sarà chiusa dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e sarà presidiata da personale individuato da privati gestori delle attività ivi presenti, i cui nominativi dovranno essere comunicati a questo Ente;

- 10) l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della strada interpodereale Pagliaruli, sita in località Alimini;
- 11) le violazioni inerenti i divieti di fermata istituiti in via Orte, via Cannime via Pagliaruli, saranno punite ai sensi del vigente codice della strada;
- 12) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line a termini e modi di legge.

L'Ufficio Tecnico provvederà a far apporre la regolamentare segnaletica indicativa del divieto di cui sopra ad ogni accesso alle aree pinetate.

Tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente viene inviata al sig. Prefetto di Lecce, al sig. Presidente della Giunta Regionale Pugliese, al locale Comando di Polizia Locale, al Commissariato di P.S. di Otranto, al Comando Stazione dei Carabinieri di Otranto, al Comando Corpo Forestale dello Stato di Otranto, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce, al Comando della Guardia di Finanza di Otranto ed al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

AUTORIZZA

La predisposizione di quanto previsto nella richiamata nota pervenuta dal Distaccamento Aeronautico di Otranto, a spese e cura dello stesso, al fine di aumentare la sicurezza della zona in questione.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR.

La presente è firmato digitalmente.

Otranto, 11.06.2021

Il Sindaco
Ing. Pierpaolo Cariddi

